



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2010 (23.06)
(OR. en)**

**10785/1/10
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0086 (NLE)**

**UD 173
AL 44
MED 61**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. prop. Com:	9982/10 UD 139 AL 38 MED 40
Oggetto:	Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

1. Il 16 aprile 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto, volta a stabilire la posizione dell'Unione europea in seno al suddetto Consiglio di associazione riguardo alla proroga di tre anni del periodo di transizione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 allegato all'accordo di associazione, e all'adeguamento delle aliquote dei dazi doganali da prelevare.
2. Nella riunione del 2 giugno 2010 il Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali) ha raggiunto un accordo sul testo di questa proposta¹.

¹ FR e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare. Resta inteso che la riserva di FR sarà ritirata prima che la suddetta decisione sia adottata dal Consiglio.

3. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe pertanto:

- confermare l'accordo raggiunto dal Gruppo e
- invitare il Consiglio a adottare, con l'astensione della delegazione UK, la decisione del Consiglio di cui al doc. 10744/10 UD166 AL43 MED55 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti) tra i punti senza discussione di una delle prossime sessioni.
